

PARTE SPECIALE

Reati Tributari
(Articolo 25-quindecies D. Lgs. n. 231/01)

Fondo Mario Negri

22/07/2020

INDICE

1.	FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI (art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D. Lgs. 231/01).....	6
3.	LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI	11
4.	I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI E LE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE	14
5.	NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE.....	18
6.	NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI	19
7.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29

1. FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-*quinqüesdecies* (**Reati Tributari**) del D. Lgs. n. 231/01 (anche: "Decreto").

Tale articolo è stato introdotto dall'art. 39, co. 2 del D.L. 124/2019 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), che è stato convertito con modificazioni nella L. 157/2019 del 24 dicembre 2019, e si limita a prevedere, in modo omogeneo alle altre norme sanzionatorie del Decreto, l'entità delle sanzioni a carico dell'Ente, in relazione alla commissione dei Reati Tributari da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

I suddetti Reati Tributari discendono dal D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000 (*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205*).

Art. 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. 231/2001 - (Reati Tributari)

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - d) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

I Reati Tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000, richiamati dall'articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto, sono quindi riepilogati di seguito.

- A. *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, commi 1 e 2-bis)
- B. *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3)
- C. *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8, commi 1 e 2-bis)
- D. *Occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10)
- E. *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11)

È opportuno sottolineare che, in caso di contestazione a Soggetti Apicali di un Ente e/o a loro Sottoposti dei Reati Tributarî sopra menzionati e di irrogazione delle conseguenti sanzioni penali, verrà altresì comminata nei confronti dell'Ente una sanzione amministrativa pecuniaria ed interdittiva, nel caso in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Va, inoltre, ricordato che la sanzione pecuniaria viene valutata e determinata in modo discrezionale dal giudice, in rapporto alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'Ente, e applicata dal Giudice "per quote", tra un numero minimo ed uno massimo, per un valore della singola quota compreso tra Euro 258 ed Euro 1.549, a seconda delle condizioni economiche dell'Ente a cui si applica la sanzione.

Le sanzioni interdittive, indicate nel terzo comma dell'articolo 25-*quindesdecies* del Decreto, sono quelle descritte all'art. 9 del Decreto stesso:

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazioni, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (*art. 9, co. 2, lett. c*);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (*art. 9, co. 2, lett. d*);
- divieto di pubblicizzare beni o servizi (*art. 9, co. 2, lett. e*).

A seguito dell'inclusione dei reati tributarî nel novero dei reati presupposto della responsabilità penale amministrativa, prevista dal D. Lgs. 231/2001, la giurisprudenza di Cassazione ritiene di poter procedere alla confisca "diretta", o a quella "per equivalente", del profitto o del prezzo dell'illecito nel patrimonio dell'Ente (*art. 19* del Decreto) e al corrispondente sequestro preventivo (*art. 53* del Decreto).

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di limitare il rischio del verificarsi dei Reati Tributarî, consiste nel fare in modo che i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla norma, nonché a quanto previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito: "Modello 231" o "Modello"), contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale, al fine di agire in modo professionale, corretto e nel pieno rispetto della legge.

Il Fondo non risponde della sanzione (*art. 6* del Decreto 231), se dimostra:

- di aver adottato un idoneo ed efficace Modello 231 preventivo;
- di aver nominato un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- che tale Organismo ha sufficientemente vigilato sull'applicazione del Modello;
- che il reato contestato è stato commesso eludendo il Modello in modo fraudolento.

2. LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01)

Di seguito, il testo delle fattispecie dei Reati Tributari previste dal D. Lgs. 74/2000, richiamate dall'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto, che prevede tra i reati presupposto i delitti di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis; art. 3; art. 8, commi 1 e 2-bis; art. 10 e art. 11, seguite da un breve commento esplicativo.

Tali reati, ove commessi da Soggetti Apicali e/o loro Sottoposti nell'interesse o a vantaggio del Fondo, comportano la responsabilità amministrativa del Fondo stesso.

A. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.L.gs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 3. (comma 2-bis). Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Il reato si configura nei casi in cui – *al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* – vengano indicati, in qualunque dichiarazione, elementi passivi fittizi. Per l'impossibilità di estendere in via analogica la norma incriminatrice, sono esclusi dalla rilevanza penale i documenti che non sono definiti come "dichiarazione".

Secondo quanto riportato nell'art. 1 del D. Lgs. 74/2000 (*Definizioni*), nel fine di evadere le imposte è ricompreso anche quello di conseguire un indebito rimborso o credito d'imposta.

Nell'enunciato del primo comma dell'art. 2 del medesimo decreto, oltre all'ipotesi dell'impiego di fatture false, vengono in considerazione (e, in sostanza, sono equiparati alle fatture) anche altri documenti che abbiano rilevanza fiscale. Si pensi, ad esempio, alle autofatture, alle note di credito e di debito, alle certificazioni sui compensi erogati ai dipendenti dove siano indicati importi superiori a quanto effettivamente corrisposto, alle note spese non realmente sostenute, in tutto o in parte, prodotte in occasione di trasferte, alle schede carburante: tale documentazione può consentire una deduzione indebita di costi.

La falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l'emittente o il beneficiario non è quello reale.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei redditi o dell'IVA, non solo a quei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Al comma 2-*bis* è prevista un'attenuante di pena, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi dichiarati risulta di importo limitato (*inferiore a euro centomila*).

B. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.L.gs. 74/2000)

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (quelli di cui al precedente punto A), è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
 - a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
 - b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque a euro trentamila.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

In questa fattispecie, residuale rispetto a quella del precedente art. 2, la differente metodologia per realizzare il reato di evasione di imposte si fonda sul compimento di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, cioè quelle c.d. "apparenti", poste in essere con la volontà di non realizzarle, in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti (art. 1, comma g-*bis* del D. Lgs. 74/2000). In alternativa, per il compimento del reato in oggetto, si può ricorrere a documenti falsi e ad altri mezzi fraudolenti per ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria.

Anche in questa fattispecie di reato sono esclusi dalla rilevanza penale i documenti che non sono definiti come “dichiarazione”.

Utilizzando gli strumenti di cui sopra, devono ricorrere, simultaneamente, le due condizioni: che l’evasione, per ciascuna imposta, sia superiore a 30.000 euro e che l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione siano in misura superiore al cinque per cento del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque maggiori di 1,5 milioni di euro.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei redditi o dell’IVA, non solo ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali, non rientrano nel novero dei mezzi fraudolenti, definibili come le *“condotte artificiali attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà”* (art. 1, comma g-ter del D. Lgs. 74/2000).

C. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.L.gs. 74/2000)

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
3. (comma 2-bis). *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

La commissione del reato presenta un evidente parallelismo con quanto riportato in merito alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti: mentre nella fattispecie descritta al precedente punto A) il reato riguarda colui che riceve il documento fiscale e in seguito lo utilizza in dichiarazione, nel caso in esame la violazione è commessa dal cedente o prestatore del servizio, per consentire a terzi l’evasione dell’imposta (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta).

Anche per questa violazione la falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l’emittente o il beneficiario non è quello reale, e vengono considerati, oltre all’ipotesi dell’impiego di fatture false, anche altri documenti con rilevanza fiscale.

I termini *emissione* o *rilascio* di fatture o altri documenti falsi implicano che non è sufficiente, per la commissione del reato, la semplice predisposizione di tale documentazione.

Al comma 2-*bis*, in modo analogo a quanto rilevato al precedente punto A), è prevista un'attenuante di pena, se l'ammontare imponibile delle fatture fittizie risulta di importo limitato (*inferiore a euro centomila*).

D. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.L.gs. 74/2000)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Il reato si configura quando il soggetto agente, al fine di evadere o di consentire l'evasione a terzi (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta), con la sua condotta (occultamento / distruzione) determina l'impossibilità, assoluta o relativa, di ricostruire i redditi o il volume d'affari. L'interesse tutelato dalla norma in esame è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale di una obbligazione tributaria.

Si tratta di un delitto a consumazione anticipata: non è necessario il conseguimento dell'evasione, ma è sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione degli imponibili.

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente i documenti contabili: il semplice rifiuto della consegna, sempre che non si traduca in un mancato ritrovamento, è sanzionato solo in via amministrativa.

La distruzione si traduce nell'eliminare fisicamente, in tutto o in parte, la documentazione, o nel renderla illeggibile con abrasioni o cancellature.

E. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.L.gs. 74/2000)

1. *È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. *È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo*

precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato descritto al primo comma consiste nel dolo specifico di simulare una vendita, o compiere altri atti fraudolenti, per privarsi di beni che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, IVA, interessi o sanzioni, di ammontare superiore a cinquantamila euro, con un'aggravante di pena per importi superiori a duecentomila euro.

Si tratta di un reato di pericolo concreto: per ritenersi integrato, è sufficiente che gli atti fraudolenti posti in essere siano idonei a rendere vana una procedura di riscossione coattiva, non necessariamente in corso, ma anche solo ipotetica.

Il secondo comma fa riferimento, all'interno di una procedura di transazione fiscale, al peculiare comportamento di chi espone elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi di importo superiore a cinquantamila euro, con lo scopo di ottenere un ridotto pagamento di tributi e accessori, per sé o per altri.

Per quanto sopra esposto e tenendo in considerazione la natura del Fondo (soggetto non-IVA) e le attività che svolge, le fattispecie descritte in precedenza sono ritenute, in linea di principio e nella loro previsione astratta, applicabili da parte del Fondo, anche se alcune di esse solo in via del tutto marginale.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni per responsabilità amministrativa a carico degli Enti, previste dall'articolo 25-*quindesdecies* del D. Lgs. n. 231/01, qualora la commissione dei Reati Tributari di cui al paragrafo 2 procuri all'Ente un interesse o vantaggio.

Reati	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 74/2000 [Art. 25- <i>quindesdecies</i> comma 1, lett. a) D.L.gs. 231/2001]	Fino a 500 quote Sanzione aumentata di 1/3 se il profitto è di rilevante entità [*]	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi [Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D. Lgs. n. 231/01]
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 2, comma 2-bis del D. Lgs. 74/2000 [Art. 25- <i>quindesdecies</i> comma 1, lett. b) D.L.gs. 231/2001]	Fino a 400 quote	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi [Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D. Lgs. n. 231/01]
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex articolo 3 del D. Lgs. 74/2000 [Art. 25- <i>quindesdecies</i> comma 1, lett. c) D.L.gs. 231/2001]	Fino a 500 quote Sanzione aumentata di 1/3 se il profitto è di rilevante entità [*]	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi [Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D. Lgs. n. 231/01]

Reati	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 8, comma 1 del D. Lgs. 74/2000</p> <p>[Art. 25-<i>quindescies</i> comma 1, lett. d) D.L.gs. 231/2001]</p>	<p>Fino a 500 quote</p> <p>Sanzione aumentata di 1/3 se il profitto è di rilevante entità [*]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>[Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D. Lgs. n. 231/01]</p>
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 8, comma 2-<i>bis</i> del D. Lgs. 74/2000</p> <p>[Art. 25-<i>quindescies</i> comma 1, lett. e) D.L.gs. 231/2001]</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>[Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D. Lgs. n. 231/01]</p>
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili ex articolo 10 del D. Lgs. 74/2000</p> <p>[Art. 25-<i>quindescies</i> comma 1, lett. f) D.L.gs. 231/2001]</p>	<p>Fino a 400 quote</p> <p>Sanzione aumentata di 1/3 se il profitto è di rilevante entità [*]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>[Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D. Lgs. n. 231/01]</p>

[*] Art. 25-*quindescies* comma 2 D.L.gs. 231/2001

Reati	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex articolo 11 del D. Lgs. 74/2000</p> <p>[Art. 25-quindecies comma 1, lett. g) D.L.gs. 231/2001]</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>[Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D. Lgs. n. 231/01]</p>

N.B.: il valore di una quota può attualmente variare tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549.

4. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI E LE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

Con riferimento ai Reati Tributari indicati al precedente paragrafo 2, ritenuti in linea di principio e nella loro previsione astratta applicabili per il Fondo, vengono di seguito indicati i principali processi sensibili, unitamente ai soggetti potenzialmente coinvolti ed alle principali possibili modalità di commissione dei reati medesimi.

Nei successivi paragrafi 5 e 6 sono individuate le norme di comportamento generale e particolare volte a prevenire ed impedire il verificarsi dei suddetti Reati Tributari.

A. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex articolo 2, commi 1 e 2-bis del D. Lgs. 74/2000 [Art. 25-quindiesdecies comma 1, lett. a) D.L.gs. 231/2001]

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile al Fondo, i principali processi sensibili si possono rinvenire nella gestione delle fatture passive, o di altri documenti con rilevanza fiscale (come indicati in precedenza, al paragrafo 2, lettera A), nel momento della registrazione contabile e della predisposizione dei pagamenti, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indichino i corrispettivi in misura superiore a quella reale, o che si riferiscano a soggetti diversi da quelli effettivi.

Al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente, la dichiarazione dei redditi del Fondo, all'atto della presentazione, potrebbe riportare elementi passivi fittizi derivanti dalle operazioni sopra menzionate, al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Direttore
- Servizio Amministrazione
- tutti gli altri Servizi / Aree del Fondo coinvolti nei processi di acquisto di beni e servizi e chiusura del bilancio

In particolare, le principali possibili modalità di commissione dei reati di cui all'art. 25-quindiesdecies comma 1, lett. c) del D.L.gs. 231/2001 si possono ipotizzare nella esposizione nel bilancio del Fondo di poste inesistenti, o di valore difforme da quello reale, o riferite a soggetti diversi da quelli effettivi, al fine di dare una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti.

B. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex articolo 3 del D. Lgs. 74/2000 [Art. 25-quindecies comma 1, lett. c) D.L.gs. 231/2001]

In relazione a tale fattispecie di reato, residuale rispetto alla precedente, ma in teoria applicabile al Fondo, i principali processi sensibili si possono rinvenire, alla fine dell'esercizio, in sede di predisposizione e contabilizzazione delle scritture di integrazione e assestamento per il bilancio, nella stima errata, in modo fraudolento, di poste economiche o patrimoniali (ratei e risconti attivi e passivi, accantonamenti di costi, ammortamenti).

Al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente, la dichiarazione dei redditi del Fondo, all'atto della presentazione, potrebbe riportare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi o crediti e ritenute fittizi, sempre che, per realizzare la fattispecie delittuosa, ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a) e b) del punto 1 dell'articolo 3 del D.L.gs. 74/2000 (*imposta evasa superiore a euro trentamila - ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore a euro unmilionecinquecentomila, ecc.*).

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Direttore
- Servizio Amministrazione
- tutti gli altri Servizi / Aree del Fondo coinvolti nel processo di chiusura del bilancio

In particolare, le principali possibili modalità di commissione dei reati di cui all'art. 25-quindecies comma 1, lett. c) del D.L.gs. 231/2001 si possono ipotizzare nella esposizione nel bilancio del Fondo di poste inesistenti, o di valore difforme da quello reale, o riferite a soggetti diversi da quelli effettivi, al fine di dare una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti.

C. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex articolo 8, commi 1 e 2-bis del D. Lgs. 74/2000 [Art. 25-quindecies comma 1, lettera d) D.L.gs. 231/2001]

Il Fondo (soggetto non-IVA) non emette fatture, ma l'ipotesi che possa emettere altri documenti, per operazioni fittizie o per importi non corrispondenti al vero, in tutto o in parte, è astrattamente possibile, anche se remota, date le sue concrete modalità operative (in specie, oltre all'attività in materia previdenziale, la gestione di parte del proprio patrimonio immobiliare).

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile al Fondo, ma di realizzazione assai difficile, perché comporterebbe una violazione commessa dal

Fondo al fine di consentire a un terzo un'evasione d'imposta sui redditi, o un indebito rimborso, o un inesistente credito d'imposta, i principali processi sensibili si possono rinvenire nella emissione delle note di debito, per lo più relative alle locazioni degli immobili di proprietà diretta del Fondo.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore
- Area Immobiliare

In particolare, le principali possibili modalità di commissione dei reati di cui all'art. 25-quindiesdecies comma 1, lett. d) del D.L.gs. 231/2001 si possono ipotizzare nella emissione di note di debito fittizie o per importi non corrispondenti al vero, da parte dell'Area Immobiliare per la locazione degli stabili di proprietà diretta del Fondo, a soggetti che non siano in effetti inquilini del Fondo.

D. Occultamento o distruzione di documenti contabili, ex articolo 10 del D. Lgs. 74/2000 [Art. 25-quindiesdecies comma 1, lett. f) D.L.gs. 231/2001]

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile al Fondo, i principali processi sensibili si possono rinvenire nell'occultamento o distruzione, totale o parziale, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi del Fondo, al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente, o anche di consentire a terzi l'evasione.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore
- Servizio Amministrazione

In particolare, le principali possibili modalità di commissione dei reati di cui all'art. 25-quindiesdecies comma 1, lett. f) del D.L.gs. 231/2001 si possono ipotizzare nel caso in cui il Servizio Amministrazione adotti una condotta di occultamento / distruzione di documenti contabili (come definita al precedente paragrafo 2 lettera D), che impedisca di fatto la ricostruzione degli imponibili e il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale di una obbligazione tributaria.

E. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex articolo 11 del D. Lgs. 74/2000 [Art. 25-quindiesdecies comma 1, lett. g) D.L.gs. 231/2001]

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile al Fondo, i principali processi sensibili si possono rinvenire nei casi di:

- alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri beni, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace, anche solo in ipotesi, una procedura di riscossione coattiva di imposte o di interessi o sanzioni amministrative, superiori ad euro cinquantamila;

- esposizione fraudolenta di dati nel conto economico per la determinazione del carico fiscale, al fine di ottenere un ridotto pagamento di tributi e relativi accessori, per importi superiori ad euro cinquantamila, in una procedura di transazione fiscale.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore
- Servizio Amministrazione
- Area Immobiliare
- Servizio Finanza
- Servizio Sistemi Informativi

In particolare, le principali possibili modalità di commissione dei reati di cui all'art. 25-quindiesdecies comma 1, lett. g) del D.L.gs. 231/2001 si possono ipotizzare nei casi in cui vengano simulate vendite o manutenzioni straordinarie dei beni immobili di diretta proprietà del Fondo, o esposte nel conto economico poste volutamente errate, ad esempio travisando i dati forniti dai vari Servizi coinvolti ai Sistemi Informativi o quelli forniti dal Servizio Finanza.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari individuati al precedente paragrafo 2, ritenuti potenzialmente applicabili per il Fondo, i Soggetti Apicali (anche di fatto), i Soggetti Sottoposti, nonché i Terzi coinvolti nello svolgimento delle attività descritte in precedenza, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reati riportate nella presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture contabili e all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione di dati e informazioni veri e corretti, destinati a consentire un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti aziendali di natura economica, patrimoniale e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo e sull'evoluzione delle relative attività;
- comunicare in forma scritta, al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali si dovesse venire a conoscenza.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- segnalare immediatamente al Controllo Interno eventuali situazioni di non adeguatezza del sistema di procedure e di comportamenti, nonché altre eventuali criticità di cui si dovesse venire a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI

Sono di seguito evidenziati i controlli adottati dal Fondo Mario Negri, al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari di cui alla presente Parte Speciale.

a) *Codice Etico*

Il Fondo ha adottato un Codice Etico, contenente i principi generali di correttezza, trasparenza, imparzialità, onestà, efficienza ed economicità.

In particolare, il Codice Etico adottato dal Fondo prevede che, al fine di evitare il compimento dei Reati Tributari, i dirigenti, dipendenti, consulenti esterni e fornitori sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previste dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- chi ponga in essere operazioni in conflitto di interessi è obbligato a segnalarlo al Collegio dei Sindaci e all'Organismo di Vigilanza;
- è vietato impedire, o comunque ostacolare, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite al Collegio dei Sindaci, all'Organismo di Vigilanza e alla Società di Revisione;
- è vietato, nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, esporre fatti non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo, ovvero occultarne altri che abbiano ad oggetto la predetta situazione;
- l'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia, delle procedure interne esistenti e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, per evitare di esporre il Fondo a qualsivoglia forma di responsabilità e/o sanzione;
- il Codice Etico è disponibile on-line sul sito internet del Fondo e distribuito a tutto il personale dipendente, in una cartella condivisa.

Il Fondo richiede a ciascun dipendente, collaboratore esterno o fornitore di firmare una dichiarazione di conferma dell'avvenuta presa di conoscenza del Codice Etico e di impegno a rispettare le previsioni in esso riportate.

Infine, nei contratti con terze parti, è prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale in caso di violazione di tale impegno.

b) *Sistema Disciplinare*

Il Fondo ha formalizzato il Sistema Disciplinare richiesto dal D. Lgs. 231/2001, per ottenere e garantire il rispetto dei principi di comportamento definiti e l'estraneità del Fondo stesso da pratiche illecite e scorrette.

L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte del Personale del Fondo e degli altri Destinatari del

Modello 231, adottando gli opportuni provvedimenti disciplinari per i comportamenti (con condotta attiva od omissiva) che violano le procedure stabilite dal Modello stesso e i precetti contenuti nel Codice Etico.

Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del Decreto, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico-organizzativi, legali, economici o reputazionali del Fondo.

Il Sistema Disciplinare si aggiunge, quindi, al sistema sanzionatorio penale; in particolare, l'applicazione del Sistema Disciplinare è autonoma, e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai singoli soggetti.

Il Sistema Disciplinare è interno al Fondo e, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, integra e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio inerente i rapporti tra Datore di Lavoro e Dipendente, così come richiesto e indicato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

- c) ***Istituzione di procedure chiare e semplici, rivolte alle funzioni coinvolte, con cui si stabiliscano quali sono i soggetti responsabili per le attività da svolgere, quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali attività devono essere svolte sui dati e le notizie da elaborare, controllare e validare, nelle fattispecie a potenziale rischio di commissione dei Reati Tributari.***

Di seguito il dettaglio delle misure adottate dal Fondo per prevenire il rischio di commissione dei Reati Tributari nelle attività potenzialmente esposte, suddivise in rapporto ai principali processi sensibili.

➤ ***Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria***

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*quindescies* del D. Lgs. n. 231/01:

- esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette e predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni fiscali;
- predisposizione della documentazione richiesta per eventuali ispezioni o verifiche in materia fiscale o nel caso di trasmissione di avvisi di accertamento;
- adempimenti fiscali correlati alle retribuzioni dei dipendenti e al versamento dei contributi;
- gestione dei rapporti e delle attività inerenti al calcolo e al versamento delle imposte di registro, bollo, sostitutiva;
- versamento delle ritenute fiscali.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, il Fondo ha adottato ed implementato, per tutte le Aree / Servizi coinvolti, specifiche procedure che descrivono, tra le altre, le responsabilità, le attività svolte, le modalità operative e i controlli relativi alla documentazione trasmessa al Servizio

Amministrazione, per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, il Fondo ha stabilito che:

- le dichiarazioni (Redditi/ENC, 770, Imposta di Bollo virtuale, Imposta Sostitutiva sui mutui), una volta predisposte dal Responsabile del Servizio Amministrazione, sono:
 - eventualmente verificate dal consulente fiscale;
 - validate dal Direttore;
 - firmate dal legale rappresentante, per l'inoltro all'Ufficio competente.
 - inoltrate all'Agenzia delle Entrate direttamente dal Responsabile del Servizio Amministrazione, tramite il sito internet dell'Agenzia stessa;
 - messe a disposizione della Società di revisione contabile, per le opportune verifiche;
- nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate inoltri al Fondo degli avvisi di accertamento, le pratiche vengono seguite dal Responsabile del Servizio Amministrazione, con l'eventuale supporto di consulenti esterni.

➤ **Acquisti di Beni e Servizi**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*quindescies* del D. Lgs. n. 231/01:

- rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi e/o lavori;
- selezione dei fornitori e invio delle lettere di acquisto;
- valutazione delle offerte di acquisto;
- emissione, autorizzazione e invio degli ordini di acquisto.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione degli acquisti di beni e servizi, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione dei processi di tutti i Servizi / Aree coinvolti nell'acquisto di beni e servizi, che descrivono le attività ed i controlli svolti in merito agli adempimenti di tipo amministrativo relativi all'attività in questione.

Il Fondo ha provveduto anche all'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di gestione degli approvvigionamenti, assegnando i poteri ad impegnare il Fondo verso l'esterno in modo coerente con gli incarichi ricoperti.

In particolare, le procedure del processo "Amministrazione" prevedono che l'imputazione contabile di tutte le fatture passive o di altri documenti con rilevanza fiscale da parte dei Servizi / Aree coinvolti avvenga secondo i criteri preordinati e che il Servizio Amministrazione proceda ai pagamenti solo in presenza di ordini, preventivamente validati dalla Direzione / Presidenza, corredati da giustificativi di spesa in accordo con i limiti stabiliti, in funzione dell'evidenza del bene / servizio ricevuto.

I Responsabili dei Servizi / Aree coinvolti non hanno poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore.

➤ **Contabilità e Bilancio di Esercizio**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*quindescies* del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione delle anagrafiche di contabilità fornitori;
- emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle note di credito;
- registrazioni di contabilità generale (es. registrazione di fatture passive, note di credito etc.) e di contabilità analitica per centro di costo;
- esecuzioni di verifiche sulla regolarità formale delle fatture;
- monitoraggio delle fatture da ricevere;
- predisposizione delle chiusure trimestrali;
- elaborazione dei prospetti di bilancio da sottoporre all'approvazione della Direzione e della Presidenza.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributarî nell'ambito delle attività legate alla gestione della contabilità e del bilancio d'esercizio, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure del processo "Amministrazione", che descrivono le attività svolte e le modalità operative relative alla gestione della contabilità generale e analitica, nonché le attività connesse alle chiusure periodiche e del bilancio d'esercizio.

Sono attribuite:

- al Servizio Amministrazione le attività di controllo connesse alle registrazioni contabili di incassi e pagamenti e di registrazione delle scritture di rettifica, assestamento e chiusura, sulla base della documentazione fornita dalle altre funzioni aziendali;
- al Responsabile del Servizio Amministrazione la verifica di:
 - congruità dei prospetti e degli allegati al bilancio;
 - accuratezza del "Progetto di Bilancio", prima della successiva trasmissione alla Direzione e al Comitato Esecutivo;
- al Direttore, la supervisione degli elaborati.

Tutte le registrazioni di contabilità generale e analitica sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei Responsabili di tutte le funzioni coinvolte e sono effettuati specifici controlli formalizzati, atti a verificare la corretta documentazione di supporto ed approvazione delle registrazioni.

Inoltre, sono effettuati specifici controlli automatici nel sistema informatico, al fine di impedire la duplicazione delle registrazioni.

Tutte le funzioni coinvolte nella chiusura del bilancio hanno implementato ed adottato specifiche procedure, che prevedono, tra l'altro, la verifica e la validazione di tutta la documentazione con rilevanza contabile da trasmettere al Servizio Amministrazione.

➤ **Gestione del Patrimonio Finanziario**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*quindescies* del D. Lgs. n. 231/01 le attività sensibili legate all'alterazione dei dati relativi alla gestione finanziaria, per

far ottenere al Fondo vantaggi indebiti, eventualmente anche tramite la corruzione del Consulente finanziario, di Amministratori, Direttori o Dirigenti di Società di Gestione delle risorse finanziarie del Fondo, Responsabili bancari.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione del patrimonio finanziario, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Finanza", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli finalizzati alla gestione dei rapporti con il Consulente finanziario, i Gestori Finanziari e i Responsabili bancari.

L'assegnazione dei mandati ai diversi Gestori delle risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'investimento viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, all'esito di processo di pubblica selezione con istruttoria svolta dalla Commissione Finanza per le successive valutazioni della Commissione Investimenti, effettuate con l'assistenza del Consulente finanziario.

Il Servizio Finanza svolge le attività operative e di supporto necessarie al corretto svolgimento della gestione finanziaria, ne verifica i risultati e produce relazioni periodiche per gli Organi del Fondo. Inoltre, effettua a cadenza giornaliera le verifiche sulle risultanze e sui costi degli investimenti finanziari, basandosi sulla documentazione ricevuta da Banca Depositaria, Consulente Finanziario e Gestori.

Il Responsabile del Servizio Finanza non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore.

➤ **Gestione del Patrimonio Immobiliare**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*quindiesdecies* del D. Lgs. n. 231/01:

- operazioni nel campo della compravendita immobiliare, o delle costruzioni / ristrutturazioni edili, o della fornitura di calore, per la falsificazione di fatture passive, eventualmente anche tramite la corruzione di Amministratori di imprese operanti nel settore immobiliare;
- ottenimento di particolari certificazioni relative ad immobili, non rappresentative dello stato reale di tali immobili, o non conformi alla normativa vigente, eventualmente anche tramite la corruzione di Tecnici di Enti Certificatori privati;
- elaborazione, conteggio e richiesta di pagamento delle imposte di registro, bollo, sostitutiva.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione del patrimonio immobiliare, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Immobili", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità i controlli e le modalità operative relative alla gestione del patrimonio immobiliare del Fondo.

Ogni decisione che coinvolge il patrimonio immobiliare del Fondo è approvata dalla Direzione e dalla Presidenza e, eventualmente, discussa in sede di

Commissione Investimenti e sottoposta a delibera / ratifica del Consiglio di Amministrazione / Comitato Esecutivo del Fondo.

Con riferimento alla gestione delle visure catastali, il Fondo si affida alle consulenze di un tecnico esterno, selezionato sulla base di quanto previsto dalla procedura vigente.

La trasmissione dei dati inerenti il pagamento delle imposte di registro avviene per via telematica, tramite accesso con *password* personale al software *Entratel* dell'Agenzia delle Entrate.

Nel campo della compravendita immobiliare, nel 2011 il Fondo Mario Negri ha promosso l'istituzione di un Fondo Immobiliare chiuso riservato, le cui quote sono totalmente di proprietà del Fondo Mario Negri e il cui gestore è una Società di Gestione del Risparmio, attualmente SGR BNP Paribas RE: è verosimile che tutte le future operazioni di compravendita immobiliare verranno effettuate nell'ambito delle attività di gestione del suddetto Fondo Immobiliare, previo benessere del Fondo Mario Negri.

Per i casi di vendita di unità immobiliari di proprietà diretta del Fondo Mario Negri, il Consiglio di Amministrazione elabora e approva un piano di dismissione; il Capo Area Immobiliare, dietro indicazione della Presidenza, della Commissione Investimenti e della Direzione, contatta uno o più Consulenti tecnici / Società di intermediazione immobiliare, da incaricare per la valutazione delle unità da porre in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei valori risultanti nelle perizie di stima, stabilisce il prezzo e la tipologia della vendita, che può essere effettuata direttamente dal Fondo, o indirettamente, con affidamento a una o più Società di intermediazione immobiliare.

La scelta delle ditte da incaricare per l'esecuzione di appalti nel campo immobiliare avviene sulla base di gare in busta chiusa consegnate al Capo Area Immobiliare, e l'assegnazione viene effettuata da parte del Direttore, sentito il Presidente, di concerto con lo stesso Capo Area, in base a criteri di economicità, affidabilità e specifiche competenze tecniche.

Inoltre, l'Addetto dell'Area Immobiliare effettua su ogni offerta la verifica della congruità dei prezzi, confrontandoli con il "Tariffario DEI", a cura della Tipografia del Genio Civile, che contiene i prezzi informativi dell'edilizia.

Il Capo Area Immobiliare verifica la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa degli immobili di proprietà e propone i Tecnici da incaricare per l'ottenimento della documentazione stessa. La scelta e la supervisione sulle medesime attività spetta al Direttore, sentito il Presidente.

Il Capo Area Immobiliare non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore.

➤ **Gestione delle Iscrizioni e incasso della Contribuzione**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, assumono potenziale rilievo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*quindescdecies* del D. Lgs. n. 231/01, le

attività sensibili relative all'iscrizione dei Dirigenti e all'incasso dei relativi contributi e T.F.R.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione delle iscrizioni e degli incassi contributivi, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione dei processi "Iscrizioni" e "Contributi", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità, le modalità operative, i controlli e i livelli di autorizzazione necessari per l'effettuazione delle transazioni, relativi alla gestione delle iscrizioni dei Dirigenti e alla gestione degli incassi di contributi e T.F.R., demandate al Responsabile e agli Addetti del Servizio Iscrizioni e Contributi.

Il Responsabile del Servizio Iscrizioni e Contributi non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore.

➤ **Gestione del Personale e della Segreteria Generale**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*quindescies* del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti (modifica dei dati anagrafici, retributivi, ecc.);
- gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
- verifiche su elaborazione degli stipendi e relativa registrazione;
- gestione degli anticipi ai dipendenti;
- gestione concorsi per erogazione delle Borse di studio;
- rimborsi spese per trasferte;
- rimborsi spese per carte carburante;
- gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione del Personale e della segreteria generale, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Personale e Segreteria Generale" che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità, i controlli e le modalità operative relative alla gestione delle attività svolte e ai connessi adempimenti amministrativi, e demandano al Responsabile e agli Addetti del Servizio Personale e Segreteria Generale l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli.

È prevista una chiara definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione e amministrazione del personale dipendente, nonché la segregazione di funzioni tra chi gestisce l'anagrafica dei dipendenti, chi provvede alla elaborazione dei cedolini e chi gestisce il pagamento delle competenze.

Sono presenti specifici meccanismi operativi di controllo, atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate e ad evitare il pagamento di stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente, come pure la corretta gestione delle spettanze per le trasferte e dei rimborsi spese ai dipendenti.

Il Fondo Mario Negri si avvale della collaborazione di una società specializzata per il conteggio e la liquidazione degli stipendi ai dipendenti.

Il Responsabile del Servizio del Personale e della Segreteria Generale non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore.

➤ **Gestione delle Prestazioni**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, assumono potenziale rilievo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*quindescies* del D. Lgs. n. 231/01, le attività sensibili relative alla ricezione delle domande, liquidazione e pagamento dei riscatti delle posizioni individuali, delle pensioni, delle R.I.T.A., dei sussidi a disabili.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione delle prestazioni, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Prestazioni", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità, le modalità operative, i controlli e i livelli di autorizzazione necessari per l'effettuazione delle transazioni, relativi alla gestione delle prestazioni erogate e demandate al Responsabile e agli Addetti del Servizio Prestazioni.

Il Responsabile del Servizio Prestazioni non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore.

➤ **Gestione dei Sistemi Informativi Aziendali**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*quindescies* del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione della manutenzione e dello sviluppo dei *software*;
- gestione della sicurezza logica;
- gestione della sicurezza fisica;
- gestione dei *backup*.

Le fattispecie di Reati Tributari si potrebbero potenzialmente configurare qualora la gestione impropria dei sistemi informativi, o il mancato controllo circa il corretto utilizzo degli stessi sistemi, abbia l'effetto di consentire ai Soggetti Apicali e/o ai Soggetti Sottoposti del Fondo di comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, o di alterare il funzionamento dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, per conseguire un indebito vantaggio per il Fondo.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione dei sistemi informativi aziendali, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Sistemi Informativi" che descrivono le modalità operative, i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli relativi alla gestione dei processi informatici e demandano al Responsabile e agli Addetti dei Sistemi Informativi l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli.

Inoltre, il Fondo ha previsto l'esistenza di un sistema normativo interno per l'utilizzo dei processi informatici a cura dei dipendenti, che sottoscrivono una dichiarazione di impegno al rispetto del "**Codice di deontologia e buona condotta per un corretto utilizzo dei sistemi informatici – Disciplinare Interno**", nonché specifiche attività di monitoraggio e gestione di tali processi, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite.

È presente un sistema di protezione dei server deputati alla conservazione dei dati, con idonei sistemi di allarme e accesso consentito alle sole persone autorizzate.

L'accesso alla rete e ai sistemi è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di User ID e Password. La password è soggetta a scadenza e a "criteri di robustezza".

Inoltre, sono previsti dei firewall a protezione di tutta la rete ed esiste un sistema normativo procedurale interno per la gestione dei backup dei dati.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore.

d) ***Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del bilancio, prima della riunione prevista per l'approvazione dello stesso, con una documentata certificazione dell'avvenuta trasmissione***

Il Servizio Amministrazione e la Direzione mettono a disposizione del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci, in via telematica, copia dello schema della nota integrativa con i dati e i commenti per la predisposizione del bilancio annuale, da presentare al Consiglio di Amministrazione. Compilato il bilancio a cura del Comitato Esecutivo, con la relativa verbalizzazione, questo viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, in copia, per l'approvazione definitiva.

Il Collegio dei Sindaci e la Società di revisione incaricata presentano le rispettive relazioni sul bilancio al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del bilancio.

e) ***Messa a disposizione da parte della Società di Revisione, soggetto certificatore, del giudizio sul bilancio (o di una attestazione simile, sufficientemente chiara ed analitica) a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione***

La procedura adottata dal Fondo a regolamentazione del processo "Amministrazione" prevede che il Servizio Amministrazione consegni l'ultima copia stampata del bilancio alla Società di Revisione incaricata, affinché quest'ultima possa svolgere le opportune attività di revisione.

La Società di Revisione incaricata emette la propria Relazione, ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. del Codice Civile, la quale è allegata al bilancio civilistico a disposizione di tutti gli interessati.

- f) ***Sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. “lettera di attestazione” o “lettera di manleva”, richiesta dalla Società di Revisione. La lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione***

La cosiddetta “lettera di attestazione” o “lettera di manleva”, sottoscritta dal Presidente, è fornita alla Società di Revisione.

- g) ***Effettuazione di almeno una riunione tra la Società di Revisione e il Collegio dei Sindaci, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con la relativa stesura di verbale***

Gli incontri tra la Società di Revisione e il Collegio dei Sindaci avvengono con cadenza almeno annuale.

- h) ***I risultati dell’attività dell’Organismo di Vigilanza devono essere riferiti al Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti, dovessero emergere elementi che facciano presumere la commissione del reato (ovvero il tentativo di commissione del reato) da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza riferirà al Collegio dei Sindaci***

L’Organismo di Vigilanza riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione sull’attività di verifica svolta.

7. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Tributari lo stesso Organismo è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nei Protocolli Organizzativi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che il Fondo ha pianificato di porre in essere, al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- c) suggerire al Consiglio di Amministrazione l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01.